



TRIBUNALE DI BRESCIA

Sezione Riesame

N. 81/10 mod. 18

N. 1470/10 RGNR

N. 9839/10 RG GIP

A carico di G. N. F.

Il Tribunale di Brescia, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, in persona dei magistrati:

Dott.	Michele Mocchiola	Presidente
Dott.	Paolo Velo	Giudice relatore - estensore
Dott.ssa	Elena Stefana	Giudice

riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In merito alla richiesta di riesame, depositata il 9 settembre 2010 dal difensore dell'indagato, avvocatessa Natascia Gheda del foro di Brescia, del decreto del Giudice per le indagini preliminari di Brescia del 24 luglio 2010, che ha disposto il sequestro preventivo del veicolo ..., targato ..., di proprietà di G. N. F..

* * * * *

Il Pubblico Ministero di Brescia, con atto del 21 luglio 2010, ha chiesto che il decreto di sequestro preventivo del veicolo..., targato ..., di proprietà di G. N. F. effettuato d'iniziativa dalla Polizia giudiziaria il 27 giugno 2010 non venisse convalidato, ma venisse tuttavia emesso decreto di sequestro preventivo, in relazione all'ipotesi di reato prevista dall'articolo 186, comma 2, del codice della strada.

Il Giudice per le indagini preliminari di Brescia, con decreto di non convalida di sequestro urgente e di sequestro preventivo del 24 luglio 2010, ha rilevato che non sono stati rispettati i termini previsti dall'articolo 321, comma 3 bis, codice di procedura penale.

Ha rilevato che sussiste il "fumus commissi delicti" relativamente all'ipotesi di reato per cui si procede, perché le risultanze dell'esame alcolimetrico effettuato nell'immediatezza dei fatti hanno evidenziato un tasso alcolico pari a 1,84 g/L, superiore ai limiti di legge.

Ha rilevato che si deve procedere alla confisca del veicolo e che comunque la libera disponibilità di esso consentirebbe la reiterazione di analoghe condotte delittuose.

Ha pertanto disposto il sequestro preventivo del veicolo ..., targato ... di proprietà di G. N. F..

* * * * *

Il difensore ha proposto richiesta di riesame, riservando l'esposizione dei motivi.

All'udienza di riesame, il difensore ha depositato memoria scritta con documenti.

Ha dedotto la violazione del principio del "favor rei", in forza del principio generale di successione di leggi nel tempo.

Il difensore ha sostenuto che, con l'entrata in vigore della legge numero 120 del 2010, i veicoli destinati alla confisca sono destinati nell'immediatezza a sequestro amministrativo (ai sensi dell'articolo 224 ter codice della strada) e non più a sequestro preventivo penale ex articolo 321 codice di procedura penale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 186, comma 9 bis, codice della strada (come novellato dalla citata legge numero 120 del 2010), il trasgressore può essere ammesso a prestare lavoro di pubblica utilità anziché essere assoggettato alle pene tradizionali.

All'esito positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice può dichiarare estinto il reato, disponendo la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

La normativa, in quanto più favorevole, deve essere applicata anche ai fatti pregressi alla sua entrata in vigore.

Il difensore ha sostenuto che, ove non si dovesse ritenere applicabile la nuova e più favorevole disciplina ai fatti pregressi, si prospetta una eccezione di legittimità costituzionale, per l'evidente disparità di trattamento di ipotesi analoghe.

Il difensore ha inoltre prodotto certificati medici, redatti dal medico curante, dai quali risulta che l'indagato presenta alterazioni biocliniche epatiche da pregressa epatite di tipo B ed è in cura con farmaci Corixil per l'ipertensione e Teneormin 100.

Ha sostenuto che, alla luce della diagnosi e dei farmaci assunti, è ragionevole ritenere che la misurazione della concentrazione alcolica nell'aria alveolare espirata possa essere stata fortemente alterata e che, perciò, potrebbe al più essere contestato all'indagato il fatto previsto dall'articolo 186, comma 2, lettera b, del codice della strada (e non quello previsto dalla lettera c).

Ha infine esposto che l'indagato ha necessità di disporre del veicolo, perché il sequestro compromette ulteriormente la sua già precaria condizione economica e non gli consente di far fronte alle spese di mantenimento dei figli, come stabilite dal Tribunale per i minorenni di Brescia.

Ha pertanto richiesto l'annullamento o la riforma, anche parziale, del decreto di sequestro impugnato.

* * * * *

Esaminati gli atti e sentito il difensore, il Collegio ritiene che il decreto di sequestro debba essere confermato.

Alle ore 23.15 del giorno 26 giugno 2010, gli operanti della Polizia locale di Salò notarono sopraggiungere la vettura dell'indagato che aveva un'andatura ondivaga, con ingiustificati ed improvvisi scarti durante la marcia.

L'odierno ricorrente, alla guida della vettura, aveva un alito fortemente vinoso, gli occhi lucidi e sudorazione eccessiva.

Venne pertanto invitato a sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, con un test preliminare che ha dato esito positivo e, successivamente, con prova etilometrica.

Le due prove effettuate hanno rilevato la prima un tasso alcolemico di 1,95 g/L e la seconda di 1,84 g/L.

(Si vedano annotazione di Polizia giudiziaria, Corpo di Polizia locale di Salò, 27 giugno 2010, protocollo 5538-1/2010; copia prove effettuate con l'etilometro).

*

Come è noto "In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata" (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23944 del 21/05/2008 Cc. - dep. 12/06/2008, Rv. 240521).

Il Collegio ritiene che sussista il "fumus commissi delicti" del reato contestato, perché dagli accertamenti effettuati è emerso il superamento della soglia prevista dall'articolo 186, comma 2, lettera c, del codice della strada.

Non può essere accolta, ad avviso di questo Tribunale, l'argomentazione della difesa, secondo la quale, a seguito della novella introdotta con legge numero 120 del 2010, il sequestro del veicolo e la conseguente confisca, nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza, hanno esclusivamente natura amministrativa.

Va anzitutto rilevato, in proposito, che sequestro penale e sequestro amministrativo non possono essere considerati strumenti alternativi ma, al contrario, sono istituti del tutto autonomi, che possono sovrapporsi.

Il disposto dell'articolo 186 codice della strada, anche nella formulazione novellata dalla legge numero 120 del 2010, non risulta modificato nella parte in cui impone la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato (salvo che appartenga a persona estranea al reato). Tale confisca deve continuare ad intendersi quale sanzione penale

accessoria, come autorevolmente stabilito da Cass. Sez. U, Sentenza n. 23428 del 25/02/2010 Cc. (dep. 18/06/2010) Rv. 247042.

In questo senso, si deve considerare che è esplicitamente previsto che la confisca è disposta con la sentenza di condanna ovvero di applicazione di pena (articolo 186, comma 2, lettera c, codice della strada) e che “le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti” (articolo 186, comma 2 quater, codice della strada).

Anche la circostanza che la confisca del veicolo possa essere revocata dal Giudice penale, a seguito dell’esito positivo del lavoro di pubblica utilità (pena sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria – articolo 186, comma 9 bis, codice della strada) e della pronuncia di estinzione del reato, indica che la confisca prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera c, del codice della strada indica che la confisca conserva tutti i caratteri di sanzione penale accessoria e non costituisce sanzione amministrativa.

La revoca della confisca consegue alla declaratoria di estinzione del reato e, pertanto, è confermato che costituisce sanzione penale accessoria, in quanto accede alla pena principale (ed è quindi revocata per l’effetto estintivo conseguente all’esito positivo della sanzione sostitutiva, prevista dal legislatore ed irrogata, ove ne sussistano le condizioni, dal Giudice penale).

Per quanto quindi l’inciso contenuto nell’ articolo 186, comma 2, lettera c, del codice della strada (“Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224 ter”) sia formulato in termini che si prestano ad una interpretazione letterale ambigua, l’interpretazione complessiva della norma consente di affermare che esso riguarda solo le modalità del sequestro amministrativo.

Nulla viene innovato in ordine al sequestro preventivo penale, disciplinato dall’articolo 321 codice di procedura penale, i cui presupposti risultano rispettati (perché il bene è suscettibile di confisca obbligatoria e, come inoltre espressamente motivato dal Giudice per le indagini preliminari, perché comunque la libera disponibilità di esso consentirebbe la reiterazione di analoghe condotte delittuose).

Quanto alla dedotta circostanza che l’indagato è portatore di patologie e, in conseguenza di esse, assume farmaci che potrebbero avere influito sull’esito dell’accertamento alcolemico, va rilevato che è stata meramente allegata la circostanza che l’indagato assume farmaci, ma non è stato in alcun modo illustrata (né motivata) la ragione per la quale l’accertamento etilometrico dovrebbe ritenersi alterato in conseguenza di ciò.

Si deve comunque ritenere che simili argomenti non possano essere valutati in questa sede, perché attengono all'evidenza a temi oggetto di approfondita disamina in sede di merito.

La circostanza, infine, che il sequestro del mezzo importa difficoltà per l'indagato nello svolgimento dell'attività lavorativa non può essere presa in considerazione, perché non attiene alla sussistenza o meno dei presupposti del sequestro.

Allo stato, il decreto impugnato merita dunque conferma, perché sussistono tutti i presupposti previsti per il sequestro preventivo del bene, in vista della successiva, eventuale, confisca.

Per questi motivi

Visto l'articolo 324 codice di procedura penale,

CONFERMA il decreto del Giudice per le indagini preliminari di Brescia del 24 luglio 2010, che ha disposto il sequestro preventivo del veicolo ..., targato ..., di proprietà di G. N. F..

Condanna G. N. F. al pagamento delle spese di procedura.

Manda la Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.

Brescia 21 settembre 2010

Il Presidente

Dott. Michele Mocchiola

Il Giudice estensore

Dott. Paolo Velo